REGOLAMENTO PER LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI
Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n°29 del 14/01/2013

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Visto l'art. 10 del T.U. 16/4/94, n° 297;

I.P.S.S.A.R."F.P.CASCINO"- PALERMO
Prot. 0000851 del 17/01/2020
(Uscita)

E M A N A

il seguente *"Regolamento per la vigilanza sugli alunni"*, che costituisce parte integrante del P.O.F. e del "Regolamento d'istituto".

REGOLAMENTO PER LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI
Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n°29 del 14/01/2013

PREMESSA
La vigilanza nell'istituzione scolastica

La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'Istituto.
L'arco temporale di estensione dell'obbligo di vigilanza parte dal momento iniziale dell'affidamento del minore alla scuola fino a quando esso non rientra, ad ogni effetto giuridico, nell'alveo della sorveglianza parentale.
I docenti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l'orario scolastico anche extracurricolare (anime ridano e pomeridiano).
L'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, nell'ipotesi di concorrenza o di incompatibilità di più obblighi che non possono essere rispettati contemporaneamente, il personale deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.
I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con gli insegnanti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica.

PARTE PRIMA
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI
PERSONALE DOCENTE

Articolo 1
Il dovere di vigilanza

Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti quello di vigilare sugli allievi (art.2047 e art. 2048 comma 2 del Codice civile) durante l'ingresso e per tutta la permanenza degli stessi nella scuola, nonché durante gli spostamenti da e per laboratori/palestre/aule speciali ecce. e al momento dell'uscita dalla scuola.
Ciascun docente è tenuto a collaborare alla vigilanza collettiva durante l'intervallo e, in generale, durante tutte le attività non di aula previste dal POF.

Articolo 2
Entrata degli alunni a scuola

Gli insegnanti devono trovarsi in aula cinque minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni (art. 29 comma 5 CCNL 29/11/2007).
La presenza degli studenti deve essere riportata dai docenti sugli appositi registri (di classe e personale).
Per nessuna motivazione gli studenti possono permanere in istituto *"da assenti"* e, conseguentemente, essere autorizzati a spostarsi liberamente nell'edificio e ad uscire prima della fine delle lezioni.
I docenti devono:

- verificare, controfirmare e annotare sul registro le giustificazioni di assenze e ritardi;
- richiedere la presentazione del certificato medico per le assenze superiori a 5 giorni;
- annotare sul registro di classe l'eventuale mancata esibizione della giustificazione, per consentirne il controllo il giorno seguente al collega della prima ora o delle ore successive.

Eventuale entrata posticipata viene notificata il giorno precedente con apposita comunicazione preferibilmente scritta, che sarà cura del docente in servizio nella classe, all'atto dell'avviso, annotare sul registro di classe.

REGOLAMENTO PER LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI
Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n°29 del 14/01/2013

Articolo 3
La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato in quella scansione temporale.
La vigilanza si intende estesa anche a quegli alunni, non componenti della classe, che siano stati temporaneamente assegnati alla stessa per carenza di personale.
Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, ivi compreso il comportamento indisciplinato della classe. Ciò al fine di impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi.
I docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli studenti sia consono all'ambiente scolastico :

- abbiano rispetto per le attrezzature, l'arredo e tutto il materiale didattico in genere;
- non fumino all'interno dell'istituto e siano segnalate al personale incaricato (Legge 584/75) eventuali infrazioni rilevate;
- i telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici ed informatici restino spenti durante le lezioni.

E' fatto divieto al docente di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione.
In caso di necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per il tempo strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio al piano,affinché vigili sugli alunni in sua assenza.
I docenti, in caso di indisciplina, non possono allontanare i ragazzi dall'aula e devono evitare di farli sostare nel corridoio.
I docenti sono,altresì, tenuti a segnalare alla Presidenza e al DSGA eventuali assenze dei collaboratori ai piani.

Articolo 4
La vigilanza durante i cambi turno tra i docenti nelle classi

Il docente, che ha terminato il turno di servizio, non deve lasciare gli alunni fino all'arrivo del collega a meno che non sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza.
Se l'insegnante è libero nell'ora successiva, deve attendere il docente dell'ora subentrante.
In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da loro.
Gli insegnanti sono tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora, a registrare le eventuali variazioni e a comunicare tempestivamente alla direzione le anomalie.

Articolo 5
La vigilanza degli alunni durante la ricreazione

L'obbligo di vigilanza non si esaurisce nella durata delle lezioni, ma si estende all'attività scolastica in generale (anche extracurricolare, antimeridiana e pomeridiana) ivi compresa la ricreazione.
In particolare, per la vigilanza durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisca un'ipotesi di colpa grave poiché proprio in tale momento è necessaria una maggiore attenzione.
Le pause ricreazione sono le seguenti:

- 1° ricreazione ore 11,30 - 11,45;
- 2° ricreazione ore 14,30 – 14,45.

Esse si svolgono all'interno dei locali scolastici e costituiscono a tutti gli effetti attività didattica.

Per garantire la sicurezza degli studenti e per evitare indebiti ingressi/uscite, durante le pause di ricreazione i cancelli restano chiusi, fatti salvi casi particolari e/o di emergenza.
Durante le pause di ricreazione, gli alunni:

- possono sostare nelle aule e fruire degli spazi comuni (corridoi, punto di ristoro della sede centrale, spazi interni ed esterni del piano terra);
- possono fruire dei bagni solo per il tempo strettamente necessario e non stazionare negli stessi;
- non possono trattenersi nelle scale ove devono limitarsi al semplice transito;
- non possono stazionare nei laboratori, tranne nei casi in cui risulti necessario proseguire l'attività didattica in presenza del docente;
- non possono accalcarsi ai cancelli per motivi di sicurezza;
- non possono acquistare merende dalle sbarre dei cancelli per motivi d'igiene;
- devono tempestivamente ed ordinatamente rientrare in classe al suono della campana, che segna il termine della pausa.

Il docente dell'ora in cui ricade l'intervallo vigila sulla propria aula e sulla porzione di corridoio ad essa antistante, collaborando con gli altri colleghi del piano al mantenimento dell'ordine e della sicurezza nell'intero corridoio.
Qualora alla pausa di ricreazione siano presenti in classe più docenti (lavoro a squadre, co-docenze, ecc.), uno solo di essi presta la vigilanza dinanzi all'aula, mentre gli altri confluiscono nel piano di vigilanza relativo agli spazi comuni, predisposto dalla dirigenza.
I docenti specializzati, ove se ne ravvisi la necessità e/o l'opportunità, (cfr. indicazioni fornite nelle riunioni del GLIS e/o del Consiglio di classe, accordi con le famiglie, ecc.), effettuano la vigilanza sui propri alunni. In alternativa confluiscono nel piano di vigilanza relativo agli spazi comuni. I docenti che, all'atto della ricreazione, svolgono supplenza concorrono a pieno titolo alla vigilanza, attenendosi alle disposizioni di cui ai punti precedenti.
I docenti con ore a disposizione, durante la ricreazione, assicurano la vigilanza negli spazi comuni (corridoi, scale, spazi interni ed esterni del piano terra, ecc.).
Al suono della campana, che segna la fine dell'intervallo, gli studenti devono rientrare nelle aule e i docenti esauriscono il proprio compito di sorveglianza relativo agli spazi comuni.

Articolo 6
La vigilanza degli alunni durante gli spostamenti nell'istituto

Gli alunni, durante gli spostamenti da un ambiente all'altro della scuola (aule, palestra, laboratori, ecc.), devono essere accompagnati dai docenti.
Spetta ai docenti di educazione fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa.
Spetta agli I.T.P. accompagnare gli alunni dalle aule ai laboratori d'indirizzo e viceversa.
Spetta agli insegnanti interessati accompagnare gli alunni dalle aule ai vari laboratori e viceversa.
I docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni e ad evitare che essi accalchino al bar e/o negli spazi comuni.
Non può essere consentito nessun colloquio –seppure breve- tra gli alunni e soggetti estranei non autorizzati alla permanenza in istituto.
I docenti dovranno segnalare tempestivamente al personale A.T.A. e/o alla vicepresidenza l'eventuale presenza di estranei non autorizzati.
Durante gli spostamenti, il docente deve fare in modo che gli alunni si trasferiscano con ordine e in silenzio.
Ove ricorrano particolari esigenze organizzative, tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario e tecnico, specificatamente incaricato dal DSGA o dal D.S. .

REGOLAMENTO PER LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI
Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n°29 del 14/01/2013

Articolo 7
La vigilanza degli alunni diversamente abili

Il docente della classe, con la collaborazione del docente di sostegno e dell'assistente eventualmente assegnato dal Comune, deve garantire la costante vigilanza sui minori portatori di handicap psicofisico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni e impossibilitati ad autoregolamentarsi. Tale vigilanza deve essere effettuata anche durante le pause di ricreazione.

Articolo 8
Uscita degli alunni da scuola

Gli studenti non possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni.
La richiesta di uscita anticipata da parte degli studenti maggiorenni è ammessa solo per seri e giustificati motivi.
Lo studente minorenne può uscire solo se prelevato da un genitore o da legale tutore o delegato.
E' tassativamente vietato consegnare il minore a persone diverse dai genitori o tutori legali o soggetti espressamente delegati con delega pre - depositata presso l'ufficio allievi.
Le classi possono essere licenziate prima della fine ordinaria delle lezioni, per circostanze varie (ad es., assemblee del personale) o qualora non si possa provvedere alla sostituzione dei docenti assenti con insegnanti a disposizione.
L'uscita anticipata viene notificata il giorno precedente con apposita comunicazione scritta o orale, da annotare sul registro di classe.
Nel caso di assenza imprevista dei docenti, possono essere licenziati anticipatamente solo gli studenti maggiorenni.
All'atto dell'iscrizione o con successiva comunicazione, il genitore o legale tutore autorizza l'uscita anticipata del proprio/a figlio/a in casi di particolare emergenza, che non consentono di effettuare la notifica il giorno precedente (sciopero di mezzi di trasporto, black out idrico e/o elettrico, calamità naturali, furti - atti di vandalismo - altri imprevedibili eventi che impediscano il funzionamento dell'istituzione, ecc…). In tali circostanze, il genitore o legale tutore solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità.
Gli studenti pendolari sono muniti di apposito pass, che consente loro l'uscita anticipata in deroga all'ordinario termine delle lezioni.
Gli insegnanti, prima di fare uscire gli alunni dalle classi, devono attendere il suono della campana, che segnala la fine delle lezioni giornaliere. Essi, pertanto, sono ritenuti responsabili nel caso in cui gli alunni stazionano indebitamente in portineria e/o negli spazi comuni o si disperdono nei locali dell'edificio.
Gli insegnanti, prima di fare uscire gli alunni dalle classi, devono attendere il suono della campana, che segnala la fine delle lezioni giornaliere.
Ai sensi dell'art. 29 comma 5 CCNL 29/11/2007, i docenti sono tenuti ad assistere all'uscita degli allievi. Essi, conseguentemente, possono allontanarsi dall'aula solo dopo essersi assicurati che nessun alunno vi permanga da solo o si soffermi nei corridoi e negli spazi comuni. Ciò al fine di evitare che gli alunni, prima dell'apertura dei cancelli, si disperdano negli spazi comuni e/o si assembrino nell'atrio, con pregiudizio per la sicurezza di tutti.
Qualora gli insegnanti consentano l'uscita dalla classe prima del suono della campana, sono ritenuti responsabili nel caso in cui gli alunni stazionino indebitamente in portineria e/o negli spazi comuni o si disperdono nei locali dell'edificio, con evidente pregiudizio per la loro e l'altrui sicurezza.

REGOLAMENTO PER LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI
Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n°29 del 14/01/2013

Articolo 9

La vigilanza degli alunni durante le attività extracurriculari

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di attività extracurricolari (visite guidate, viaggi di istruzione, ecc.) si conforma alle disposizioni generali sulla vigilanza degli studenti, fatte salve le specifiche responsabilità derivanti dalla particolare attività in corso.
La vigilanza deve essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori.
In caso di partecipazione di alunni portatori di handicap, ove sia ritenuto necessario per le particolari esigenze dello studente, al docente accompagnatore si affianca il docente di sostegno.

REGOLAMENTO PER LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI
Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n°29 del 14/01/2013

PARTE SECONDA
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI
PERSONALE A.T.A.

Articolo 10
Il dovere di vigilanza

I collaboratori scolastici (CCNL 29.11.2007, TAB. A) nell'ambito delle mansioni attinenti il loro profilo professionale svolgono servizio di sorveglianza e vigilanza nei locali della scuola collaborando con il personale docente.
I collaboratori scolastici non si possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente.

Articolo 11
Entrata degli alunni a scuola

Sulla base del Piano annuale delle attività predisposto dal DSGA , ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo i posti assegnati a ciascuno:
l'apertura dei cancelli e delle porte di ingresso agli orari stabiliti in ogni plesso/sede;
la sorveglianza degli spazi esterni dell'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nella propria aula;
la chiusura dei cancelli e delle porte dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni;
la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso agli estranei;
il controllo degli spazi esterni per far rispettare il divieto di posteggiare auto, moto e biciclette al di fuori degli spazi appositamente segnati.

Articolo 12
La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti:
per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi, nei servizi igienici, negli spazi comuni in genere, sugli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
la momentanea sorveglianza sugli alunni, durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.
Quanto sopra deve intendersi esteso a tutte le situazioni di attività extracurricolare previste dal P.O.F. .

Articolo 13
La vigilanza durante i cambi turno tra i docenti nelle classi

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a :
- vigilare sulla classe fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati della sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione;
- vigilare sugli alunni in caso di ritardo o assenza dei docenti e avvisare gli uffici preposti del disguido affinché vengano assunti necessari provvedimenti.

REGOLAMENTO PER LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI
Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n°29 del 14/01/2013

Articolo 14
La vigilanza degli alunni durante la ricreazione

I collaboratori scolastici addetti ai piani effettuano la vigilanza negli spazi comuni, nelle scale, nei corridoi e prestano particolare attenzione alle dotazioni di sicurezza, agli ascensori -se presenti- e ai bagni, al fine di evitare inopportuni stazionamenti e/o atti di vandalismo.
I collaboratori scolastici, durante la ricreazione, effettuano la vigilanza nell'atrio, prestando particolare attenzione al cancello d'ingresso.
I collaboratori scolastici addetti alle cucine, durante la ricreazione, vigilano negli atri interni ed esterni.
Tutto il personale docente e A.T.A. presente negli atri esterni durante la ricreazione vigila affinché i ragazzi non si accalchino ai cancelli.
Il personale addetto alla portineria mantiene la sua postazione, avendo cura di disattivare gli ascensori per tutta la durata della ricreazione e di riattivarli dopo il rientro degli alunni in classe.
Il personale addetto alla portineria ha cura di non aprire i cancelli (tranne in casi particolari e/o di emergenza), al fine di evitare ingressi e/o uscite che potrebbero compromettere la sicurezza degli alunni e/o provocare il loro allontanamento non autorizzato.
Gli assistenti tecnici del 5°piano e del piano terra della sede centrale e gli assistenti tecnici delle succursali, dopo aver chiuso i laboratori, supportano i colleghi nella vigilanza. Qualora il docente lo ritenga didatticamente necessario, permane da solo con gli alunni nel laboratorio.
Gli assistenti igienico-sanitari e gli assistenti alla comunicazione concorrono alla vigilanza rispetto agli alunni loro affidati.
Una diversa organizzazione della vigilanza del personale A.T.A. può di volta in volta essere disposta dal D.S., dal D.S.G.A. o suo delegato, in considerazione di specifiche necessità e/o emergenze.

Articolo 15
La vigilanza degli alunni durante gli spostamenti nell'istituto

Su richiesta dei docenti o per specifica disposizione del DSGA, i collaboratori scolastici concorrono:

- ad accompagnare gli alunni durante il trasferimento da un'aula all'altra nonché dall'aula alla palestra, ai laboratori, alle aule speciali, ecc. e viceversa;
- a segnalare alla vicepresidenza i casi in cui negli spostamenti suddetti gli allievi vengono lasciati senza controllo dagli insegnanti.

Articolo 16
La vigilanza degli alunni diversamente abili

I collaboratori scolastici, all'uopo individuati dal DSGA, hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza e l'assistenza agli alunni portatori di handicap con particolare riguardo a quelli portatori di handicap psicofisico grave.

Articolo 17
Uscita degli alunni da scuola

Per assicurare la vigilanza all'uscita degli alunni da scuola, i collaboratori scolastici sono tenuti a:

- vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio;
- controllare le porte di uscita e il cancello esterno;
- verificare, all'ultima ora di lezione, l'effettiva uscita degli studenti, accertandosi che nessuno di essi permanga nei bagni, nei corridoi o in alcun altro spazio della scuola.

Articolo 18

La vigilanza degli alunni durante le attività extracurriculari esterne alla scuola

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza degli alunni durante le attività previste dal P.O.F. e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.

Articolo 19

Entrata in vigore e durata del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data in cui l'atto deliberativo viene adottato e conserva la sua validità ed efficacia fino all'approvazione di un nuovo Regolamento da parte del Consiglio d'Istituto.

Articolo 20

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda al *"Regolamento d'istituto"* e alle disposizioni di legge vigenti.